

Articolo 27

## Panetterie, pasticcerie e confetterie

<sup>1</sup> Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capoverso 2 e 13.

<sup>2</sup> Ai negozi delle panetterie, pasticcerie e confetterie e al personale di vendita in essi occupato si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

<sup>3</sup> Sono considerate panetterie, pasticcerie e confetterie le aziende che producono articoli di panetteria, pasticceria e confetteria nonché i relativi negozi, purché vendano prevalentemente gli articoli di propria produzione.

### Campo d'applicazione (cpv. 3)

Sono considerate panetterie, pasticcerie e confetterie tutte le aziende che producono articoli di panetteria, pasticceria e confetteria. È indifferente se si tratta di aziende piccole o grandi o se i prodotti sono venduti dall'azienda direttamente al consumatore in propri negozi annessi. Nel campo d'applicazione rientrano quindi anche le aziende che forniscono i propri prodotti per la vendita alle aziende del commercio di alimentari, ad altre panetterie, pasticcerie e confetterie, ad alberghi, ristoranti e caffè o ad altri grossi utilizzatori.

Il campo d'applicazione del presente articolo si estende a tutti i lavoratori occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria, indipendentemente dal fatto che si tratti di personale qualificato o semiqualeficato. Il presente articolo vale anche per i lavoratori che svolgono in queste aziende occupazioni ausiliarie o secondarie (ad es. di imballaggio o pulizia). Questi lavori ausiliari o secondari devono tuttavia avere un legame diretto con la produzione vera e propria.

I negozi rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni speciali soltanto se vendono prevalen-

temente articoli di propria produzione. Per motivi pratici, vi sono inclusi anche i negozi che oltre ai propri prodotti vendono anche articoli di panetteria, pasticceria e confetteria di altri produttori o che preparano e vendono surgelati di cui vengono riforniti. È comunque indispensabile che tutti questi negozi vendano prevalentemente articoli di panetteria, pasticceria o confetteria. Se questi prodotti costituiscono soltanto la minima parte di un assortimento di molti altri prodotti, il negozio non rientra nel campo d'applicazione delle disposizioni speciali.

### Disposizioni speciali applicabili

#### Produzione di articoli di panetteria, pasticceria o confetteria

##### Articolo 4

Nel settore della produzione le panetterie, pasticcerie e confetterie possono occupare i loro lavoratori tutta la notte e tutta la domenica senza autorizzazione.

Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della LL concernenti il lavoro notturno e domenicale (v. Indicazioni concernenti l'art. 4 OLL 2).

**Articolo 10 capoverso 5**

A condizione che nella media dell'anno civile sia garantita la settimana di cinque giorni (v. Indicazioni concernenti l'art. 22 OLL 1), i lavoratori che effettuano lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno possono essere occupati per sei notti consecutive su sette (v. Indicazioni concernenti gli art. 29 e 30 OLL 1).

**Articolo 11**

Le panetterie, pasticcerie o confetterie possono anticipare o differire di tre ore al massimo l'intervallo domenicale (art. 18 cpv. 1 LL). L'anticipazione o il differimento si applica soltanto all'intera azienda e non ai singoli lavoratori. È inoltre necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

**Articolo 12 capoverso 2**

Le persone che lavorano nelle panetterie, nelle pasticcerie o nelle confetterie hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Le domeniche libere che cadono durante le vacanze minime legali non possono essere computate a queste 12 domeniche libere. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

**Articolo 13**

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato (art. 20 cpv. 2 LL), ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.

**Negozi di panetteria, pasticceria e confetteria****Articolo 4 capoverso 2**

I negozi di panetteria, pasticceria e confetteria possono occupare i loro lavoratori per tutta la domenica senza dover richiedere un'autorizzazione. I negozi di vendita possono però essere tenuti aperti soltanto se in tal modo non si violano le prescrizioni cantonali o comunali come le leggi relative alla chiusura dei negozi o ai giorni di riposo. Devono tuttavia essere rispettate le altre disposizioni della LL concernenti il lavoro domenicale (v. Indicazioni concernenti l'art. 4 OLL 2).

**Articolo 12 capoverso 2**

Le persone che lavorano nei negozi delle panetterie, pasticcerie o confetterie hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile, che possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Le domeniche libere che cadono durante le vacanze minime legali non possono essere computate a queste 12 domeniche libere. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore deve essere accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

**Articolo 13**

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato (art. 20 cpv. 2 LL), ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile.